

Regione Liguria

COMUNE DI SPOTORNO



Provincia di Savona

PROGETTO DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME

ai sensi della LR n. 13 del 28/04/1999

committente

COMUNE DI SPOTORNO

Piazza Stognone, 1
17028 Spotorno (Sv)
C.F. / P.IVA: 00232910091

tecnici incaricati/progettisti

Arch. CALDINI FRANCESCO

C.so Dogali, 16/11

16136 Genova, (GE)

francesco.caldini@archiworldpec.

cell.: 340/9791728



oggetto

RAFFRONTO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
STATO AUTORIZZATO / PROGETTO

elaborato

3

data

21/02/2026

scala

**LEGENDA RAFFRONTO NORME DI ATTUAZIONE STATO
APPROVATO (PUD 2010) / PROGETTO DI VARIANTE:**

...ffffff... *testo nero* = **stato approvato PUD 2010**

...~~ffffff~~... *testo nero barrato* = **proposta di eliminazione testo**

...ffffff... *testo in rosso* = **proposta di aggiunta nuovo articolato**

1) **FINALITA' NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

~~Il progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime del Comune di Spotorno è redatto ai sensi dell'art. 8 del Piano di Utilizzo delle aree Demaniali marittime (PUD) della Regione Liguria, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 9.4.2002.~~

~~La finalità principale del presente piano è relativa ad una riorganizzazione della Spiaggia Libera Attrezzata in loc. Serra. L'ampliamento della Spiaggia Libera Attrezzata in loc. Serra, da ml 78,00 a ml 126,00 potrà essere attuato a condizione che la percentuale dell'area in concessione/fron- te mare da lasciare libera da ogni tipo di attrezzatura del gestore sia del 60% (ml 75,60).~~

1. Legge Regionale 28 Aprile 1999, n° 13 e s.m.i.;
2. Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime approvato dal Consiglio Regionale della Liguria con Deliberazione n° 18 in data 9 Aprile 2002 (P.U.D.);
3. Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari approvate dalla Giunta Regionale con D.G.R. n.512 del 24 Marzo 2004, come modificate da D.G.R. n. 156 del 15/02/2013 modificata da D.G.R. 220 del 06/03/2013 e D.G.R. 1057 del 05/08/2013 - D.G.R. n.834 del 12/07/2013 - D.G.R. n.1057 del 05/08/2013 - D.G.R. 220 del 06/03/2015 - D.G.R. 246 del 10/03/2015 - D.G.R. n. 423 del 27/03/2015- DG.R. n. 424 del 27/03/2015;
4. Codice della Navigazione e relativo Regolamento di Esecuzione;
5. Legge Regionale 6 Giugno 2008 n. 13 come modificata da l.r. 18 Novembre 2008 n. 34; (CONTRIBUTO REGIONALE AI COMUNI PER PULIZIA Spiagge Libere)
6. Legge Regionale 6 Giugno 2014 n.13 art.6; (TESTO UNICO REGIONALE IN MATERIA DI PAESAGGIO)
7. Legge Regionale 04 Luglio 2008 n° 22; (AGGIORNAMENTO LR N. 13/1999)
8. D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito nella L. 4 dicembre 1993 n. 494; L. 5 agosto 2022 n. 118, come emendata dal D.L. 16 settembre 2024 n. 131 convertito nella L. 14 novembre 2024 n. 166; a livello europeo, in particolare Direttiva sulla Pianificazione dello Spazio Marittimo 2014/89/UE e la Raccomandazione sulla gestione integrata delle zone costiere (2002/413/CE), nonché la Direttiva relativa ai servizi nel Mercato Interno 2006/123/UE ed il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea TFUE.

2) CONTENUTI

~~Il Progetto di Utilizzo ha i seguenti contenuti:~~

Il presente Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime del Comune (in seguito definito anche P.U.D.), rappresenta l'attuazione del Piano della Costa e del Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime (P.U.A.D.) emanati dalla Regione Liguria e rappresenta uno Strumento di pianificazione della fascia costiera al fine di programmare l'utilizzo del litorale preservandone le bellezze e puntando alla sua valorizzazione turistica-ricreativa. Il Piano individua le zone destinate al pubblico uso, quelle destinate a privati per il mantenimento e sviluppo di strutture turistiche e balneari, e quelle destinate alla sosta dei natanti da diporto di piccole dimensioni.

Il P.U.D., inoltre, costituisce strumento di natura programmatica ai fini della razionale organizzazione e gestione del rilascio delle relative concessioni coerentemente con lo stesso P.U.D., con il Piano Regionale e con gli altri atti di pianificazione regionale e locale nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

- verifica dello stato attuale di utilizzo delle aree demaniali marittime;
- ~~proposta di~~ nuovo assetto delle aree demaniali marittime con raggiungimento dei requisiti minimi previsti dall'art. 11Bis, comma 3, let. a) della LR 13/1999 relativi alla percentuale minima (40%) di aree balneabili libere e libere attrezzate;
- individuazione dei servizi e delle infrastrutture presenti in spiagge libere e libere attrezzate;
- ~~proposta di~~ sviluppo delle spiagge libere e libere attrezzate;
- verifica e miglioramento dell'accessibilità all'arenile;
- censimento dei rii e delle acque bianche;
- regolamentazione per le concessioni di gavitelli e punti di ormeggio.
- qualificazione delle strutture balneari ai fini di una migliore offerta turistico-ricreativa;
- garantire il libero transito lungo la battigia;
- garantire una ordinata e decorosa sistemazione invernale degli arenili, individuando modalità e tempistiche d'installazione e di smontaggio delle strutture amovibili;
- previsione di corsie di lancio per imbarcazioni;

Per quanto non specificato nel presente piano si rimanda al contenuto del Piano di Utilizzo delle aree Demaniali marittime (PUD) della Regione Liguria, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 9.4.2004.

3) DETERMINAZIONE TERRITORIALE

Le presenti norme disciplinano le aree del Demanio Marittimo, così come evidenziate sulla base cartografica del presente progetto ottenuta da rilievo topografico, eseguito dal Comune di Spotorno nel 2024.

Le aree del Demanio Marittimo rientranti nelle competenze gestionali del Comune di Spotorno sono quelle comprese tra il Rio Torbora a ponente, che demarca il confine col Comune di Noli, e il Rio Mianda a levante che segna sua volta il confine col Comune di Bergeggi.

4) COMPETENZE GESTIONALI DEL COMUNE

Con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul demanio marittimo, il Comune di Spotorno provvede (come previsto all'articolo 4 del PUD Regionale):

1. Al rilascio e al rinnovo delle concessioni del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;
2. Alla revoca e alla decadenza delle concessioni;
3. Al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 24 del regolamento per la navigazione marittima;
4. Al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 45 bis e successive modifiche del codice della navigazione;
5. Al rilascio delle autorizzazioni al sub ingresso nella concessione ai sensi dell'articolo 46 del codice della navigazione;
6. Al rilascio delle autorizzazioni per ripascimenti;
7. Alla vigilanza sul demanio marittimo, intendendosi per tale l'esercizio dei poteri di polizia amministrativa, ferme restando le funzioni di polizia disciplinate dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione marittima in capo alle altre autorità compresa l'autorità marittima;
8. All'emanazione dei provvedimenti di autotutela previsti dalla vigente normativa per le opere non autorizzate o per le aree utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio;

9. Al rilascio di provvedimenti di sanatoria e disponibilità delle aree ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge 47/1985 e successive modifiche;
10. Al rilascio dei pareri previsti dall'articolo 12 del regolamento per la navigazione marittima, con esclusione delle opere marittime e dei ripascimenti non stagionali soggetti a parere di competenza regionale;
11. Al rilascio del nulla osta per l'esercizio del commercio su aree demaniali marittime ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del D. Lgs n. 114/1998;
12. All'individuazione delle aree adibite al libero transito verso il mare e alla definizione delle condizioni per la loro efficiente fruibilità;
13. Al calcolo e alla richiesta dei canoni;
14. Alla determinazione degli indennizzi per abusiva occupazione nonché gli adempimenti relativi agli eventuali oneri di registrazione.

L'elencazione ha carattere esemplificativo, e per quanto non indicato si rimanda alla normativa di riferimento locale e statale.

5) PROCEDURE E NORME DI RIFERIMENTO

Il rilascio di nuove concessioni demaniali, l'ampliamento e l'autorizzazione all'esecuzione di lavori su quelle esistenti, l'accesso al demanio sono disciplinate dal diritto comunitario e dalle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea pertinenti, nonché dalla normativa interna e dagli regolamenti di cui l'Amministrazione Comunale intenderà dotarsi.

Le destinazioni d'uso compatibili sono quelle stabilite dal presente piano, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti.

Per le norme di sicurezza relative alla balneazione e navigazione, si rimanda alla relativa normativa di settore nonché alle ordinanze dell'Autorità Marittima competente per territorio e all'Ordinanza del Sindaco inerenti la disciplina delle attività balneari nel circondario marittimo del Comune di Spotorno.

6) PRESCRIZIONI PER LA FRUIZIONE E CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

Il concessionario ha l'obbligo di eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria necessari alla buona conservazione delle strutture, manufatti e aree in concessione. Al fine di monitorare tale adempimento lo stesso deve annualmente predisporre le opportune verifiche circa l'idoneità statica dei manufatti. In particolare i titolari di concessioni per stabilimenti balneari, associazioni sportive, società sportive ed esercizi commerciali ove è previsto, nel normale svolgimento delle attività, presenza e permanenza di pubblico, dovranno certificare annualmente, con dichiarazione a firma di professionista abilitato, lo stato conservativo dei manufatti nonché l'idoneità statica degli stessi in conformità con le leggi vigenti in materia.

7) CONCESSIONI DEMANIALI

Le superfici e gli specchi acquee compresi nella fascia di Demanio Marittimo di competenza comunale sono assentibili in concessione demaniale marittima nei limiti fissati dal presente Piano, nel rispetto delle norme sopra richiamate e in particolare del PUD regionale, e alle seguenti disposizioni generali:

1. Nella concessione dei beni del Demanio Marittimo e nella realizzazione di nuove opere in prossimità del Demanio Marittimo deve essere salvaguardata nei modi più idonei, in relazione alle caratteristiche della costa e delle attività, la possibilità di libero accesso al mare. E' comunque fatto obbligo per i titolari delle concessioni di garantire, durante tutto l'anno di esercizio dell'attività e durante l'orario di apertura delle strutture, il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione;
2. Sono prioritariamente concedibili le superfici di cui sia fatta richiesta e per le quali esiste specifica previsione nel presente Piano per la realizzazione ad esclusivo uso pubblico di passeggiate, camminamenti, piazze, aiuole e solarium;
3. Sono altresì assentibili le concessioni necessarie all'adeguamento delle strutture e dei manufatti esistenti in forza di prescrizioni di legge o regolamenti o che rivestono carattere di marginalità;
4. Qualora si verifichi un aumento di profondità dell'arenile tra un'area in concessione e il mare, sia per fatto naturale sia per conseguenza diretta o indiretta d'intervento di ripascimento, l'area così creata è da attribuirsi, fatta salva la fascia di libero transito lungo la

battigia, previa autorizzazione da rilasciarsi a seguito di licenza suppletiva e del pagamento del relativo canone, al concessionario frontista;

5. E' consentito il rilascio, a seguito del pagamento del relativo canone, di concessioni temporanee, sulla base di apposita e motivata istanza, per occupazioni e/o installazioni legate a esigenze temporaneamente circoscritte. Le concessioni temporanee posso essere prorogate, a seguito di motivata istanza che deve essere presentata con anticipo di almeno gg. 15 rispetto alla data di scadenza della licenza di origine, per non più di una volta e previo versamento di ulteriore canone;
6. Con la finalità di migliorare l'offerta turistico-ricreativa sono ammissibili, nei limiti e secondo le localizzazioni previste dal presente progetto, concessioni per l'installazione di chioschi e strutture comunque di facile rimozione le cui caratteristiche dimensionali e tipologiche sono descritte al successivo articolo 7.

In caso di rinuncia, revoca o decadenza di concessioni esistenti, le aree relative saranno prioritariamente mantenute alla libera fruizione salvo che la Civica Amministrazione non decida di utilizzarle per l'installazione di spiagge libere attrezzate o riassegnarle a nuovi concessionari, attraverso una procedura selettiva aperta e trasparente, nel rispetto dei termini e modalità di cui alla vigente normativa.

8) MANUFATTI

La tipologia dei manufatti, le caratteristiche, le destinazioni d'uso, i rapporti metrico quantitativi e gli interventi edilizi assentibili sulle aree del demanio marittimo comprese nel presente progetto sono quelli previsti dalle Norme di Attuazione del Piano Urbanistico vigente.

Ai fini della tutela dell'ambiente costiero, è preferito l'utilizzo di strutture amovibili, in materiale leggero, a basso impatto ambientale e possibilmente energetico.

Valgono, ove non diversamente specificato dalle disposizioni precedentemente richiamate, le seguenti indicazioni generali:

1. Per ogni singola concessione demaniale marittima relativa a strutture turistico-ricreative, chioschi, associazioni sportive e professionali, rimessaggio imbarcazioni, sono consentiti esclusivamente interventi di tipo leggero con manufatti di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno, e specificatamente destinati a strutture di servizio (a titolo esemplificativo: ingressi, bar, ristorante, dehor, spazi espositivi, servizi igienici, docce, spogliatoi del personale, rampe, pedane, ...) e attrezzature per la balneazione (a titolo

esemplificativo: cabine per la clientela, aree benessere, negozi, depositi, ecc..), commisurate alle effettive esigenze dell'operatore e comunque occupanti una superficie non superiore al 20% dell'area della superficie concessa, quantificata in sede di avvio della procedura per l'assegnazione della concessione;

2. I volumi comunque realizzati sulle aree in concessione, sia di tipo permanente che di tipo stagionale, non possono coprire una superficie maggiore del 20% del totale dell'area concessa, a meno che gli stessi non risultino già realizzati ed approvati alla data di entrata in vigore del presente Piano;
3. L'altezza delle volumetrie non può essere superiore a ml. 4,5 misurati dal piano d'imposta dei fronti sull'arenile; per le cabine è consentita un'altezza massima pari a ml. 2,5;
4. La costruzione dei manufatti di qualunque tipo deve essere prevalentemente impostata sul confine più a monte del perimetro dell'area concessa e, ove l'area demaniale marittima sia posta a quota inferiore rispetto a percorsi pubblici, con piano di copertura posto a raso degli stessi.
5. Le coperture dei manufatti possono essere utilizzate come solarium o per la somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
6. E' consentito realizzare, previa autorizzazione specifica, pavimentazioni artificiali con sistemi di posa a secco removibili. Non sono consentiti interventi che prevedono la posa di calcestruzzi, semplici e armati, e comunque la posa di elementi inamovibili e impermeabili. Le superfici pavimentate non possono eccedere il 15% della superficie libera presente nell'area in concessione, oltre alla superficie massima consentita per manufatti (20%) di cui ai punti precedenti;
7. L'installazione di strutture o la realizzazione di manufatti è in ogni caso subordinata al versamento d'idonea cauzione alla Civica Amministrazione a garanzia delle spese eventualmente da sostenersi nel caso che questa dovesse procedere, in via sostitutiva, alla rimozione delle stesse per la messa in pristino nei casi previsti dalle normative vigenti;
8. Le opere marittime, quali dighe, pennelli, scogliere artificiali non sono utilizzabili ai fini della balneazione e per altri scopi non comportanti l'uso pubblico.

9) OPERE MARITTIME – RIPASCIMENTI

Il rilascio di concessioni di opere marittime per la difesa della costa e l'autorizzazione ai ripascimenti sono subordinati alla verifica della rispondenza dei relativi progetti ai criteri di cui al Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime (PUD) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18/2002 e alle normative specifiche circa i ripascimenti.

10) ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati, come stabilito dal terzo comma dell'art. 23 della Legge n. 104/92, alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236 di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n.13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone con disabilità.

~~3) SPIAGGE LIBERE E LIBERE ATTREZZATE~~

~~Si definisce spiaggia libera ogni area demaniale marittima non data in concessione idonea per la balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico.~~

~~Si definisce spiaggia libera attrezzata ogni area demaniale marittima in concessione a ente pubblico che eroga servizi legati alla balneazione direttamente o con affidamento a terzi. La spiaggia libera attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito.~~

~~Il concessionario della spiaggia libera attrezzata deve garantire i seguenti servizi minimi gratuiti:~~

- ~~–pulizia;~~
- ~~–sorveglianza;~~
- ~~–salvamento;~~
- ~~–servizi igienico sanitari.~~

~~Nella spiaggia libera attrezzata la delimitazione tra la parte di arenile con attrezzature e la parte di arenile senza attrezzature dovrà essere realizzata “a giorno” esclusivamente con pali in legno semplicemente fissati sull'arenile, ed elementi orizzontali in corda. E' fatto divieto l'uso di ogni altro materiale, quali cordoli in cemento, metallo o plastica.~~

~~Ai sensi dell'art.. 5 delle “Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari” della Regione Liguria, approvato dalla Giunta Regionale in data 24.3.2004, nelle spiagge libere attrezzate:-~~

- ~~1) le condizioni di accesso libero e gratuito, i servizi gratuiti e quelli a pagamento devono essere chiaramente indicati attraverso un apposito cartello ben visibile all'ingresso della concessione;~~
- ~~2) deve essere garantita la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate ai sensi della Legge 5.2.1992 n. 104;~~
- ~~3) devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente si senta in obbligo di richiedere un servizio a pagamento;~~
- ~~4) non è consentita la stipula di abbonamenti né altri tipi di prenotazione dei servizi e delle attrezzature;~~
- ~~5) la superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura, comprese le pavimentazioni mobili, non può superare il 20% dell'area in concessione e comunque non eccedere 50 mq di superficie coperta; ai fini del computo di cui sopra non si tiene conto delle superfici utilizzabili poste al di sotto di infrastrutture quali strade e passeggiate a mare, fermo restando che in tal caso occorre ridurre al minimo l'occupazione della spiaggia;~~
- ~~6) tutte le strutture autorizzate devono essere di facile rimozione, realizzate in legno o materiali naturali, poste in posizione idonea a produrre il minimo impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare nonché essere corredate da elementi di arredo a verde; è ammessa la posa di basamenti in cemento e graniglia a condizione che siano semplicemente poggiati sulla sabbia e abbiano peso e dimensioni tali da poter essere facilmente rimossi a fine stagione balneare;~~
- ~~7) il numero di cabine spogliatoio non può essere superiore a 10;~~
- ~~8) il noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini, deve avvenire giornalmente su richiesta, fermo restando che almeno il 50% dell'area in concessione e il 50% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura; le attrezzature possono essere collocate anche in assenza o attesa del cliente; in tal caso devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone: metri 2,5 tra le file e metri 2 tra ombrelloni sulla stessa fila;~~
- ~~9) sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all'uso del mare e della spiaggia (beachvolley, noleggio canoe, surf, immersioni, ecc.) e non comportanti, a meno che l'estensione del fronte mare non lo consenta, la necessità di corridoi di~~

~~lancio. In ogni caso l'occupazione da parte di queste attrezzature deve rientrare nella quota del 50% dell'area occupata con attrezzature del gestore.~~

~~Per la collocazione delle spiagge libere e libere attrezzate si rimanda alle tavole grafiche. Nella zona Maremma per la spiaggia denominata "San Pietro" viene mantenuta la destinazione attuale di spiaggia libera.~~

11) DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE

1. Si intende per spiaggia libera ogni area demaniale marittima non data in concessione, idonea per la balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico.
2. Le spiagge libere devono essere dotate di contenitori per la raccolta differenziata, almeno uno ogni spiaggia libera.
3. Nel caso in cui le docce, per motivi tecnici, non potranno essere collegate alla rete fognaria comunale, dovranno essere dotate di cartello ben visibile che vieti l'utilizzo di saponi e detergenti di qualsiasi tipo.
4. I tratti di arenile potranno essere dotati di almeno n° 1 doccia ed eventualmente servizi igienici.
5. Il Comune, anche d'intesa con i privati concessionari, può dotare le spiagge libere di servizi, quali, oltre ai già citati servizi igienici, docce e cabine ad uso spogliatoio (a rotazione).
6. Le dotazioni sopraccitate non potranno avere scopo di lucro.
7. Nelle spiagge libere è vietato sia il rilascio di nuove concessioni per attività di solo deposito e/o noleggio di attrezzature per la balneazione che l'ampliamento di concessioni esistenti di tale natura.
8. Nelle spiagge libere è vietato il noleggio di qualsiasi tipo di attrezzature tipo lettini, sdraio, sedie ed ombrelloni.
9. La spiaggia libera dovrà garantire il pieno godimento della stessa nei suoi usi più tradizionali legati unicamente al sole ed al mare.
10. Per i soli fini della sicurezza della balneazione, le spiagge libere potranno essere dotate di postazioni di salvamento.

12) DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE (Delibera di Giunta Regionale n° 512 del 21.05.2004)

1. Al fine del presente Piano di Utilizzo è definita spiaggia libera attrezzata ogni area demaniale marittima in concessione ad Ente Pubblico che eroga servizi legati alla balneazione nelle modalità definite dalla legge Regionale 4 luglio 2008 n.22 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n° 512 del 21.05.2004_Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e s.m.i.. La gestione dei servizi mediante conferimento ad un terzo soggetto deve avvenire secondo l'art. 45 bis Cod. nav. sulla base di una procedura aperta e trasparente.
2. La spiaggia libera attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito, che deve essere opportunamente evidenziato con idonea cartellonistica.
3. Altresì il concessionario deve garantire i seguenti servizi minimi, che sono forniti gratuitamente:
 - a) Pulizia giornaliera
 - b) Sorveglianza
 - c) Salvamento
 - d) Servizi igienici, lavabo, lavapiedi, doccia.
4. Nelle spiagge libere attrezzate:
 - a) deve essere garantita la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili ai sensi della Legge 05 Febbraio 1992 n° 104, dovranno dotarsi di una carrozzina con caratteristiche idonee per l'accesso in acqua;
 - b) devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento;
 - c) la superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi bar, spogliatoi, docce, servizi, ecc.) non può superare il 20% dell'area in concessione e comunque non eccedere 50 mq di superficie coperta; tale limite può essere derogato, previo nulla osta regionale con la procedura di cui all'art. 6 del P.U.D., in caso di particolari dimensioni della spiaggia o particolare offerta di servizi; ai fini del computo di cui sopra non si tiene conto delle superfici utilizzabili poste al di sotto di infrastrutture esistenti, fermo restando che in tal caso occorre ridurre al minimo l'occupazione della spiaggia;

- d) tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo ed ingombro al libero transito verso il mare;
 - e) il numero di cabine spogliatoio non può essere superiore a 10, derogabile previo nulla osta regionale con la procedura di cui all'art. 6 del P.U.D., in caso di particolari dimensioni della spiaggia o particolare offerta di servizi;
 - f) nel caso in cui le attrezzature siano collocate in assenza o in attesa del cliente devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio: metri 2,5 tra file e metri 2 tra ombrelloni sulla stessa fila;
 - g) sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all'uso del mare e della spiaggia (beachvolley, noleggio canoe, surf, immersioni, ecc.) nelle modalità di cui alle linee guida di Regione Liguria.
5. Nelle spiagge libere attrezzate possono essere esercitate delle attività connesse alla balneazione, nel rispetto delle relative autorizzazioni.
6. Le spiagge libere attrezzate devono fornire inoltre alcuni servizi essenziali, quali:
- a) Servizio di salvamento in mare nel rispetto di quanto disposto in merito dall'autorità competente (Ordinanza della Capitaneria di Porto);
 - b) Servizio di pulizia e sorveglianza;
 - c) Idonea dotazione di servizi igienici normali e per disabili, docce e spogliatoio disabili;
 - d) Punto di primo soccorso.
7. Le spiagge libere attrezzate forniscono a richiesta e dietro corrispettivo la prestazione di servizi quali:
- a) Cabine ad uso spogliatoio;
 - b) Docce calde o fredde;
 - c) Ombrelloni;
 - d) Sdraio/lettini;
 - e) Aree attrezzate per il gioco.
8. Le spiagge libere attrezzate possono essere dotate, nell'ambito del 20% sopra previsto, di locali adibiti ad uso magazzino per le attrezzature relative alla spiaggia, dimensionati in base alle esigenze e realizzati con strutture di facile rimozione.

9. Possono inoltre essere realizzati basamenti mobili, in legno od in piastrelloni di cemento colorato, nel rispetto di quanto previsto dalle presenti norme.
10. Nel periodo invernale di chiusura dovranno essere rimosse le opere di facile rimozione con esclusione dei chioschi e dei relativi asserviti nonché le strutture con impianti direttamente collegati a terra purché autorizzati con titoli edilizi non stagionali (DGR n.423 del 27/03/15 nella parte dispositiva al punto 1- lettera d ed e). Tali installazioni dovranno essere indicate in apposita planimetria a firma di tecnico abilitato da trasmettersi all'Ufficio Demanio Comunale. Le future variazioni della consistenza e/o disposizione edilizia dello stabilimento dovranno essere licenziate con apposito titolo edilizio raffigurante la situazione di montaggio estivo, montaggio in attività elioterapica e chiusura invernale;
11. La posizione e la dimensione delle spiagge libere attrezzate sono riportate nelle apposite Tavole Grafiche allegate al presente P.U.D. .

4) 13) DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

~~Viene definito stabilimento balneare l'impresa turistica che svolge attività connessa all'utilizzo ed alla fruizione della fascia costiera e del mare. L'area asservita allo stabilimento balneare è costituita dall'arenile su cui è consentito l'esercizio di attività di noleggio sdraio ed ombrelloni. E' ammessa inoltre, nel rispetto delle singole licenze commerciali, l'attività di bar e ristorazione.~~

~~Ogni stabilimento balneare deve avere una segnaletica indicante l'ingresso, l'uscita, il nome dello stabilimento, la collocazione dei servizi e dei contenitori della raccolta rifiuti.~~

~~Ogni stabilimento dovrà provvedere:~~

- ~~– alla completa pulizia delle spiagge in concessione;~~
- ~~– alla attività di sorveglianza e salvamento in mare.~~

~~Ogni stabilimento dovrà dotarsi:~~

- ~~– di servizi per la sicurezza della balneazione con punto di primo soccorso;~~
- ~~– di servizi igienici in numero adeguato, con un minimo di n. 2;~~
- ~~– di docce all'aperto per un minimo di n. 2 e docce al coperto per un minimo di n. 1;~~
- ~~– di un pozzetto stagno ispezionabile per la raccolta di acque di lavaggio, acque docce con saponi, wc, eventuali cucine, eventualmente dotato di impianto di sollevamento a tenuta per il trasporto liquami alle fognature principali.~~

~~In ogni impianto di balneazione deve essere garantita l'installazione di tutte le attrezzature/opere necessarie a garantire la visitabilità dello stesso e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate ai sensi della legge 104/92, ciò al fine di completare le dotazioni minime di cui deve dotarsi un impianto di balneazione prima della apertura.~~

1. Gli stabilimenti balneari sono quelle strutture poste su aree demaniali che svolgono attività di natura economica, attinenti alla fruizione turistica degli arenili, mediante offerta al pubblico di aree attrezzate per la balneazione dotate di cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce. Le concessioni destinate a queste attività sono assegnate mediante procedure aperte e trasparenti.
2. Sono ammessi gli impianti e le attrezzature per somministrazione di alimenti e, bevande nel rispetto della Legge Regionale n° 1/2007 e s.m.i. e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, quali elioterapia e terapia salsoiodica, ed altri attinenti al benessere della persona ed altre forme d'impegno del tempo libero, nel rispetto delle relative autorizzazioni.
3. Gli stabilimenti balneari, per lo svolgimento e la qualificazione di tale attività, devono dotarsi di servizi ed attrezzature tali da garantire almeno:
 - a) pulizia giornaliera delle spiagge in concessione;
 - b) sorveglianza e salvamento in mare nel rispetto di quanto disposto in merito dall'Autorità competente (Ordinanza della Capitaneria di Porto);
 - c) servizi igienici in numero adeguato alla ricettività degli impianti così come indicato dal comma 4;
 - d) cabine riservate all'uso dei clienti e/o affidate ad uso spogliatoio, anche a rotazione;
 - e) sdraio, sedie, lettini, ombrelloni od altra attrezzatura similare posti a disposizione della clientela per uso giornaliero od anche attraverso la stipula di specifici abbonamenti;
 - f) punto di primo soccorso;
 - g) la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili ai sensi della Legge 05 Febbraio 1992 n° 104.
4. Dotazioni minime dello stabilimento balneare:
 - a) Numero minimo di servizio igienico completo di wc e lavabo, a norma disabili 1
 - b) Numero minimo di cabine spogliatoio a norma disabili 1
 - c) Numero minimo di lavabo (sia esterno che in cabina) 1

- d) Numero minimo di lavapiedi (sia esterno che in cabina purché non coincidente con il servizio igienico) 1
- e) Numero minimo di docce 2
- f) Negli stabilimenti balneari con più di 50 cabine la dotazione di wc deve essere incrementata di 1 (uno) per ogni 25 cabine installate oltre alle 50, di soffioni per docce deve essere incrementata di 1 (una) unità ogni 25 cabine installate oltre alle 50
- g) Le sedie, i tavolini e gli ombrelloni in uso ai dehors degli stabilimenti balneari insistenti su area demaniale marittima dovranno avere caratteristiche tecniche e materiali identici a quelli prescritti dal relativo Regolamento sui dehors

- 5. Nel periodo invernale di chiusura dovranno essere rimosse le opere di facile rimozione con esclusione dei chioschi e dei relativi asserviti nonché le strutture con impianti direttamente collegati a terra purché autorizzati con titoli edilizi non stagionali (DGR n.423 del 27/03/15 nella parte dispositiva al punto 1- lettera d ed e). Tali installazioni dovranno essere indicate in apposita planimetria a firma di tecnico abilitato da trasmettersi all'Ufficio Demanio Comunale.
- 6. La consistenza e/o disposizione edilizia dello stabilimento devono essere licenziate con apposito titolo edilizio raffigurante la situazione di montaggio estivo, montaggio in attività elioterapica e chiusura invernale.
- 7. Per quanto non specificamente trattato dal presente articolo, relativamente alle indicazioni di carattere edilizio, si rimanda a quanto previsto dalle Norme Urbanistiche vigenti.
- 8. La posizione e la dimensione degli "stabilimenti balneari" sono riportate nelle apposite Tavole Grafiche allegate al presente P.U.D. .

5) 14) DISCIPLINA DELLE AREE ATTREZZATE PER ATTIVITA' NAUTICHE PER ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA

- 1. Le aree demaniali marittime adibite ad attività nautiche possono essere assentite in concessione direttamente ad associazioni (lega navale, circolo nautico, ecc.) o al Comune il quale può demandare la gestione dell'attività nautica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione, ad associazioni aventi nel proprio statuto la possibilità di esercitare tale gestione. In entrambi i casi la validità della concessione/gestione è subordinata all'esercizio esclusivo delle attività oggetto della concessione stessa.

2. Le concessioni aventi ad oggetto l'attività sportiva e ricreativa non soggiacciono alle procedure ad evidenza pubblica in quanto implicanti attività non economica secondo il diritto UE e sulla base della disciplina vigente.
3. E' ammesso il rimessaggio a terra delle imbarcazioni ad esclusione di qualsiasi altro materiale anche se accessorio all'imbarcazione.
4. E' possibile dotare l'area in concessione con servizio igienico (completo di wc e lavandino), doccia, lavapiedi, cabine ad uso servizio gestione / deposito, per un totale massimo consentito di n. 5 cabine;
5. Fanno parte della concessione demaniale gli eventuali gavitelli per ormeggio imbarcazioni e la corsia di lancio imbarcazioni.
6. La posizione e la dimensione delle "aree per attività sportiva e ricreativa" sono riportate nelle apposite Tavole Grafiche allegate al presente P.U.D. .
7. La consistenza e/o disposizione edilizia dell'area in concessione devono essere licenziate con apposito titolo edilizio raffigurante la configurazione annuale delle attrezzature previste.

15) DISCIPLINA DELLE AREE PER “PESCA SPORTIVA E PROFESSIONALE”

1. Le aree demaniali marittime adibite ad attività di pesca sportiva e professionale possono essere assentite in concessione ad associazioni aventi nel proprio statuto la possibilità di esercitare tale gestione, o al Comune, il quale può gestire direttamente la concessione oppure demandarla, ai sensi di quanto disposto dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione, ad associazioni del tipo sopra richiamato. In tutti i casi la validità della concessione/gestione è subordinata all'esercizio esclusivo delle attività oggetto della concessione stessa. Gli affidamenti delle concessioni relative a queste attività avvengono sulla base di procedure ad evidenza pubblica se implicanti attività economica secondo il diritto UE e sulla base della disciplina vigente.
2. E' ammesso il rimessaggio a terra delle imbarcazioni ad esclusione di qualsiasi altro materiale anche se accessorio all'imbarcazione.
3. E' possibile dotare l'area in concessione con servizio igienico (completo di wc e lavandino), doccia, lavapiedi, cabine ad uso servizio gestione / deposito, per un totale massimo consentito di n. 5 cabine;

4. Fanno parte della concessione demaniale gli eventuali gavitelli per ormeggio imbarcazioni e la corsia di lancio imbarcazioni.
5. La posizione e la dimensione delle “aree per pesca sportiva e professionale” sono riportate nelle apposite Tavole Grafiche allegate al presente P.U.D. .
6. La consistenza e/o disposizione edilizia dell’area in concessione devono essere licenziate con apposito titolo edilizio raffigurante la configurazione annuale delle attrezzature previste.

16) DISCIPLINA DELLA “SPIAGGIA ASSERVITA AD ATTIVITA' RICETTIVA”

1. Le aree demaniali marittime adibite a spiaggia asservita ad attività ricettiva, possono essere assentite in concessione alle strutture turistico ricettive, così come definite dalla normativa statale e dalla L.R. n. 32 del 12/11/2014 n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e norme in materia di imprese turistiche) e s.m.i., presenti nel territorio Comunale di Spotorno.
2. Per questa categoria valgono le disposizioni previste per gli “stabilimenti balneari” di cui al punto 5).
3. Tale categoria è prevista nell'ottica di un maggior utilizzo del bene demaniale anche durante i mesi invernali, incentivando al contempo l'attività turistico alberghiera.

17) DISCIPLINA DELLE “AREE PER CHIOSCHI”

1. Sulle spiagge libere, nelle localizzazioni individuate dal presente Piano, è possibile l’installazione di strutture stagionali per chioschi, che possono essere rilasciate in concessione a soggetti privati a seguito di procedura di affidamento ad evidenza pubblica, ai quali, con specifica convenzione, viene attribuito l’onere della sorveglianza, della pulizia e dell’offerta di servizi che devono essere liberi e gratuiti quali doccia, servizi igienici e cabina spogliatoio. Nei tratti di spiaggia così definiti deve essere chiaramente evidenziata l’assenza del servizio di salvamento e la gratuità dei servizi presenti.
2. All’interno di tali aree sono ammessi esclusivamente gli impianti e le attrezzature per somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della Legge Regionale n° 1/2007 e s.m.i., fatta eccezione per quei manufatti da destinare ai servizi gratuiti sopra specificati (servizio igienico, doccia, cabina spogliatoio).
3. Per quanto riguarda i limiti dimensionali e le caratteristiche dei manufatti e volumi valgono le disposizioni dell’articolo 7).

4. La consistenza e/o disposizione edilizia delle aree per chioschi deve essere licenziata con apposito titolo edilizio raffigurante la situazione di montaggio estivo, montaggio in attività elioterapica e chiusura invernale.

18) DISCIPLINA PER “VARIA IN CONCESSIONE A PRIVATO PER ATTIVITA’ DI UTILIZZO PUBBLICO “

1. Le aree demaniali marittime adibite a “varia in concessione a privato per attività di utilizzo pubblico”, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: luna park, fiere, esposizioni, eventi artistici,... , possono essere assentite in concessione a soggetti privati aventi nel proprio statuto la possibilità di esercitare tale gestione, o al Comune, il quale può gestire direttamente la concessione oppure demandarla, ai sensi di quanto disposto dall’art. 45 bis del Codice della Navigazione, a soggetti del tipo sopra richiamato. In tutti i casi la validità della concessione/gestione è subordinata all’esercizio esclusivo delle attività oggetto della concessione stessa. Gli affidamenti delle concessioni relative a queste attività avvengono sulla base di procedure ad evidenza pubblica se implicanti attività economica secondo il diritto UE e sulla base della disciplina vigente.
2. L’allestimento dell’area in concessione deve essere licenziato con apposito provvedimento dell’Ufficio Demanio del Comune, a seconda della tipologia dei manufatti e la durata di installazione;

19) DISCIPLINA PER “AREA PER ATTIVITA’ BALNEARE RICREATIVA”

1. Le aree demaniali marittime adibite ad “attività balneare ricreativa” possono essere assentite in concessione a enti pubblici, organizzazioni, associazioni che operano senza scopo di lucro, ovvero per fini sociali e di utilità comune, reinvestendo gli eventuali utili generati nelle proprie attività istituzionali invece di distribuirli ai soci o amministratori. Le stesse possono essere assentite in concessione al Comune, il quale può gestire direttamente la concessione oppure demandarla, ai sensi di quanto disposto dall’art. 45 bis del Codice della Navigazione, a soggetti del tipo sopra richiamato. In tutti i casi la validità della concessione/gestione è subordinata all’esercizio esclusivo delle attività oggetto della concessione stessa.

2. L'allestimento dell'area in concessione deve essere licenziato con apposito provvedimento dell'Ufficio Demanio del Comune, a seconda della tipologia dei manufatti e la durata di installazione;

20) DISCIPLINA PER “DEPOSITO IMBARCAZIONI E IDROVOLANTE”

1. Le aree demaniali marittime adibite a “deposito imbarcazioni e idrovolante”, possono essere assentite in concessione ad associazioni aventi nel proprio statuto la possibilità di esercitare tale gestione, o al Comune, il quale può gestire direttamente la concessione oppure demandarla, ai sensi di quanto disposto dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione, ad associazioni del tipo sopra richiamato. In tutti i casi la validità della concessione/gestione è subordinata all'esercizio esclusivo delle attività oggetto della concessione stessa.
2. E' ammesso il rimessaggio a terra delle imbarcazioni e dell'idrovolante ad esclusione di qualsiasi altro materiale anche se accessorio all'imbarcazione o al velivolo.
3. E' possibile dotare l'area in concessione con servizio igienico (completo di wc e lavandino), doccia, lavapiedi, cabine ad uso servizio gestione / deposito, per un totale massimo consentito di n. 5 cabine;
4. Fanno parte della concessione demaniale gli eventuali gavitelli per ormeggio imbarcazioni e la corsia di lancio imbarcazioni/idrovolante.
5. La posizione e la dimensione dell'area destinata a “deposito imbarcazioni e idrovolante” è riportata nelle apposite Tavole Grafiche allegate al presente P.U.D. .
6. La consistenza e/o disposizione edilizia dell'area in concessione devono essere licenziate con apposito titolo edilizio raffigurante la configurazione annuale delle attrezzature previste.

21) DISCIPLINA DELLE AREE PER “OPERE PUBBLICHE E FINI DI PUBBLICO INTERESSE”

1. Le aree demaniali marittime adibite a “opere pubbliche”, da destinare all'esclusivo uso pubblico quali ad esempio passeggiate, camminamenti, piazze, aiuole e solarium, sono assentite in concessione al Comune, il quale può dare seguito all'attuazione delle previsioni del presente Piano attraverso adeguata progettazione e relativa esecuzione anche mediante convenzioni con soggetti privati.

2. La posizione e la dimensione dell'area destinata a “opere pubbliche”, ovvero al prolungamento della passeggiata pubblica Lungomare J. F. Kennedy verso ponente, dal punto in cui si interrompe attualmente in corrispondenza del ristorante “Alga Blu” sino alla copertura del Rio Crovetto, passando sul lato mare degli edifici privati presenti, è riportata nelle apposite Tavole Grafiche allegate al presente P.U.D. .
3. L' occupazione di beni demaniali marittimi e di zone di mare territoriale da parte di enti pubblici o privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, compreso l'esercizio di servizi di pubblica utilità, è regolata dalla concessione demaniale marittime, la cui assegnazione non soggiace alle norme dell'evidenza pubblica in quanto attività non economica. Agli effetti del canone demaniale, si applica l'art. 39 secondo comma del Codice della navigazione intendendosi per concessioni che perseguono fini di pubblico interesse diversi dalla beneficenza quelle nelle quali il concessionario non ritrae dai beni demaniali alcun lucro o provento.

~~6) NORME PER L'UTILIZZO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI NELLA STAGIONE NON BALNEARE~~

~~Stabilimenti balneari chiusi~~

~~Al di fuori della stagione balneare e del periodo concesso per il montaggio e lo smontaggio della opere facenti parte dello stabilimento balneare e comunque dal 1/11 al 31/3 all'interno della aree in concessione alle strutture balneari, dovranno essere smontate e rimosse tutte le opere/strutture di facile rimozione con l'esclusione dei chioschi bar. Altre strutture quali asserviti al bar (dehors), gabinetti, docce e servizi per disabili potranno essere lasciati in opera qualora all'interno dell'impianto si effettui l'attività elioterapica nel periodo invernale.~~

~~Le attrezzature smontate possono essere ricoverate nei periodi invernali nei vari chioschi autorizzati ad essere mantenuti anche nei mesi non estivi, a condizione che ciò avvenga con il massimo ordine e decoro. E' necessario per tale operazione acquisire il necessario Nulla Osta dall'Ufficio Demanio del Comune, previa specificazione delle modalità di ricovero delle attrezzature. In particolare dovrà essere prodotto un progetto completo di tutti gli elaborati tecnici che illustri la sistemazione da conferire all'area a stagione balneare conclusa, nel rispetto delle indicazioni dei piani urbanistici di settore.~~

~~Per gli stabilimenti balneari non in attività è fatto d'obbligo il mantenimento dello stato di pulizia e decoro della superficie in concessione e di tutti i manufatti non precari.~~

Stabilimenti balneari aperti per elioterapia e cure salsoiodiche

~~E' consentito nei periodi non compresi nella stagione balneare il mantenimento delle strutture sotto precisate per lo svolgimento delle attività turistiche per l'elioterapia e le cure salsoiodiche a condizione che gli impianti di balneazione rimangano effettivamente aperti per un periodo continuativo e con le modalità stabilite dall'ordinanza comunale. E' possibile in tal caso mantenere un numero di cabine sull'arenile in una misura variabile tra un minimo del 10% ed un massimo del 20% di quelle autorizzate ed in dotazione, oltre ai locali per servizi igienici e docce. Possono inoltre rimanere in funzione, se facenti parte dell'impianto di balneazione aperto per le attività elioterapiche e/o salsoiodica, aree attrezzate per giochi e attività sportive, nonché le attrezzature di servizio e per la ristorazione. Le attrezzature sull'arenile non possono comunque superare la percentuale del 20% delle attrezzature autorizzate per i mesi estivi, oltre a quelle che possono trovare collocazione negli spazi sottopasseggiata.~~

~~Il periodo minimo continuativo di apertura, gli orari minimi giornalieri di apertura e le modalità di esercizio degli stabilimenti balneari per la prestazione dei servizi previsti dal presente punto saranno stabiliti da apposita ordinanza sindacale, con la possibilità di un'apertura degli stessi per tutto l'anno.~~

~~Per l'esercizio delle attività di elioterapia e cure salsoiodiche dovrà essere cura del concessionario mettere in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura la presenza degli utenti all'interno della concessione. Qualora fosse necessaria l'opera di mezzi meccanici (ruspe, escavatori, ecc.) l'arenile dovrà essere interdetto al pubblico.~~

22) PERIODI DI APERTURA DELLE ATTIVITA' BALNEARI E SISTEMAZIONE INVERNALE DEGLI ARENILI

1. La stagione balneare è compresa tra il 1 maggio e il 30 settembre di ogni anno. Forme di destagionalizzazione, e servizi e/o attività da svolgersi nel corso del periodo invernale, sono favoriti ed incentivati con il presente Piano.
2. Lo stabilimento balneare, la spiaggia asservita ad attività turistico ricettiva, la spiaggia libera attrezzata e i chioschi, fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie e previa comunicazione annuale all'Ufficio del Demanio Comunale da effettuare entro 15 gg dall'inizio dell'attività, potranno essere aperti a scelta del concessionario in uno dei seguenti periodi:

a) nella stagione balneare (dal 1/05 al 30/09);

- b) nel periodo dal 1/04, ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua, al 31/10;
- c) tutto l'anno;
3. Fatto salvo quanto definito al precedente p.to 2. al di fuori della stagione balneare le attività di cui al punto 2., previa comunicazione all'Ufficio Demanio del Comune, potranno essere aperte ai fini dello svolgimento dell'attività elioterapica nei periodi che vanno dal 01/04 ovvero dalla settimana prima della domenica di Pasqua al 30/04 e dal 01/10 al 31/10;
 4. Salvo diverse disposizioni eventualmente stabilite con decreto regionale nei periodi al di fuori della stagione balneare, come sopra individuata, che vanno dal giorno di apertura al 30/4 e dal 1/10 al 31/10 le attività balneari di cui al punto 2. devono rimanere aperte almeno quattro giorni la settimana con orario minimo dalle 10,00 alle 16,00, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi;
 5. Nel periodo di chiusura, compreso tra il 1/10 e il 30/04, possono permanere sugli arenili gli impianti, i manufatti e le opere di difficile rimozione;
 6. Al di fuori della stagione balneare, come sopra definita, anche le spiagge comprese in aree in concessione devono essere rese libere alla pubblica e gratuita fruibilità. Devono essere smontate e rimosse tutte le strutture di facile rimozione eccetto i chioschi che non siano regolati con concessioni di tipo stagionale. Anche i relativi asserviti, quali strutture di supporto alle tende, tettoie, piastrelloni etc., devono essere smontati;
 7. I titolari di stabilimenti balneari o di altre concessioni che comprendono zone di spiaggia devono provvedere, anche nel periodo al di fuori della stagione balneare, alla pulizia della spiaggia di pertinenza e alla realizzazione degli interventi di risistemazione che si rendessero necessari per garantire la libera e gratuita fruibilità pubblica della medesima;
 8. Le operazioni di smontaggio delle strutture come sopra elencate non potranno iniziare prima del 15/09 e devono terminare entro il 15/11;
 9. Lo smontaggio deve essere eseguito nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e garantire il decoro dei luoghi; in nessun modo è ammesso l'abbandono di parti di strutture sull'arenile;
 10. Le operazioni di allestimento degli stabilimenti balneari potranno iniziare dal'1 marzo di ogni anno e devono terminare entro il 30 maggio salvo eventuali divieti comunali in conseguenza di opere di ripascimento o altre iniziative di pubblica necessità;
 11. Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate che svolgono attività per fini elioterapici e cure salsoiodiche nei periodo al di fuori della stagione balneare, e

precisamente nei periodi che vanno dal 01/04 (ovvero dalla settimana prima della domenica di Pasqua) al 30/04 e dal 01/10 al 31/10, previa comunicazione annuale all'Ufficio Demanio (almeno 15 gg prima dall'inizio attività), dovranno rispettare l'allestimento dello stabilimento balneare preventivamente autorizzato per il periodo elioterapico, tenuto conto che durante tale periodo si potranno tenere montate, qualora non ubicate all'interno del corpo principale dello stabilimento balneare, le seguenti strutture:

- Strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. , comprese la cabina e il w.c. a norma per l'uso a persone disabili, per un massimo di 15 unità per lo stabilimento balneare e 12 unità per le spiagge libere attrezzate;
12. Possono rimanere in funzione, sugli arenili, aree attrezzate per giochi e attività sportive e le annesse attività di somministrazione secondo la normativa vigente solo se collegate ad attività elioterapiche e cure salsoiodiche con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni, ecc.);
 13. L'amministrazione comunale potrà individuare un periodo minimo di apertura delle strutture per attività elioterapiche e cure salsoiodiche;
 14. Per ragioni di sicurezza e di salvaguardia delle strutture dello stabilimento balneare è consentita, nel periodo invernale, l'installazione di recinzioni a giorno, poste comunque in posizione tale da non precludere la pubblica e libera fruizione della spiaggia. Le caratteristiche delle stesse, le modalità e le zone di collocazione dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate dagli uffici competenti in materia di demanio marittimo e paesaggistica.
 15. Qualora fosse necessaria l'opera di mezzi meccanici (ruspe, escavatori, ecc.) l'arenile dovrà essere interdetto al pubblico.

7) 23) TRANSITO LUNGO LA BATTIGIA

E' fatto d'obbligo il mantenimento della fascia di libero transito alla battigia, per la **larghezza di 3 m**, con divieto di posizionamento lungo tale fascia di ogni ostacolo, fisso o mobile.

Il libero transito lungo alla battigia presenta oggi interruzioni in corrispondenza del Rio Crovetto, del molo Sirio, del molo Lido, del molo Sant'Antonio.

In corrispondenza dei sopracitati moli verranno poste in opera strutture di facile rimozione, atte a consentire il superamento dell'ostacolo al libero transito lungo la battigia determinato dalla presenza dei moli. Tali opere dovranno essere di limitato impatto ambientale e costituite da scale realizzate in legno o con materiale lapideo; è fatto divieto la realizzazione di scale o rampe per il superamento dei moli realizzate in cemento.

8) 24) ACCESSIBILITA' ALL'ARENILE

Gli accessi all'arenile dovranno essere mantenuti liberi con divieto di installazione di attrezzature e manufatti di qualsiasi genere, sia nel periodo di chiusura della stagione balneare, sia nel periodo di apertura della stagione balneare.

Gli accessi pubblici all'arenile sono indicati ~~nelle Tavole 3a, 3b, 3c, 3d~~ nella tavola di "Progetto" del presente P.U.D. . . I Tali percorsi ~~per l'accesso pubblico all'arenile, esistenti ed esclusivi alle concessioni ma da rendere pubblici,~~ distano tutti tra loro meno di 200 metri.

Possono essere previsti ed autorizzati ulteriori accessi pubblici all'arenile rispetto a quelli indicati; non possono essere ridotti gli accessi pubblici rispetto a quelli indicati, ma modificati a condizione che comunque distino sempre tra loro meno di 200 metri.

Nel caso di un tratto di arenile nel quale ci sia una distanza superiore a duecento metri tra un accesso pubblico e l'altro, l'accesso alla battigia sarà garantito da tutti gli impianti di balneazione facenti parte del tratto di arenile stesso.

9) 25) CARTELLONISTICA INFORMATIVA

Il Comune, o soggetti espressamente autorizzati dal Comune, dovranno collocare una adeguata cartellonistica indicante l'ubicazione delle spiagge libere, libere attrezzate e dei percorsi per l'accesso alla fascia di libero transito.

Indicativamente tali cartelloni dovranno essere collocati lungo la passeggiata a mare, nel centro storico a mare, in corrispondenza della stazione ferroviaria.

10) 26) GAVITELLI STAGIONALI

~~Per la concessione di gavitelli stagionali non vengono previste limitazioni numeriche. E' necessario tuttavia prima del rilascio di nuove concessioni per gavitelli stagionali effettuare delle specifiche~~

~~valutazioni sul rispetto delle esigenze legate alle attività di balneazione. In nessun caso i gavitelli stagionali possono ostacolare dette attività di balneazione.~~

1. Il P.U.D. prevede posizione e numero di gavitelli che potranno essere asserviti alle concessioni frontistanti, a fare parte, in fase autorizzativa, della Concessione stessa.
2. I gavitelli indicati nel PUD previsti oltre i 100 m dalla costa, ma interni alla fascia non navigabile dei 200 m, oltreché all'ormeggio di attrezzature per la balneazione (piattaforme galleggianti, sup, canoe, pedalò, moscone, ...) potranno essere utilizzati per l'ormeggio di piccole imbarcazioni di lunghezza massima di 5 m, le quali tuttavia potranno raggiungere il gavitello esclusivamente a remi, quindi a motore spento.
3. E' consentita l'integrazione numerica dei gavitelli per ancoraggio natanti di cui al punto precedente, oltre i 100 m dalla costa, purché non venga intralciata l'attività di balneazione;
4. E' consentita l'integrazione di gavitelli entro i 100 m dalla costa esclusivamente per ancoraggio attrezzature per la balneazione (piattaforme galleggianti, Sup, moscone, pedalò...).
5. I gavitelli indicati nel PUD previsti all'interno delle corsie di lancio delle imbarcazioni possono essere utilizzati per ormeggio di imbarcazioni che fruiscono dei servizi della concessione demaniale di cui la corsia fa parte.
6. L'utilizzo dei gavitelli deve essere destinato esclusivamente ai clienti della concessione demaniale di appartenenza.
7. La posizione e il numero dei nuovi gavitelli è riportata nelle apposite Tavole Grafiche allegate al presente P.U.D. .

27) CORSIE DI LANCIO IMBARCAZIONI

1. Il presente PUD prevede le "corsie di lancio imbarcazioni" in corrispondenza di quelle tipologie di concessioni demaniali destinate ad attività nautiche.
2. Come già descritto nella disciplina delle varie concessioni demaniali le corsie di lancio fanno parte della concessione demaniale marittima stessa.
3. La posizione e il numero delle corsie di lancio è riportata nelle apposite Tavole Grafiche allegate al presente P.U.D. .